

Roma, 21 MAG. 2003



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
REPARTO V

Prot. n. 14831/2003/DPF/UFF

Alla Confederazione delle
province e dei comuni del
nord

Piazzale Risorgimento, 14
24128 BERGAMO

(rif. fg. del 3 aprile 2003)

e, p.c. All'ufficio del Coordinamento
Legislativo

Piazza Mastai
00100 ROMA

(rif. fg. n. 3-7357 del 12
maggio 2003)

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Corresponsione
del contributo dello 0,6 per mille al Consorzio ANCI-CNC

Con la nota in riferimento codesta Confederazione pone alcune
problematiche relativamente alla sussistenza dell'obbligo di versare il
contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta comunale sugli

immobili (ICI) a carico dei comuni che abbiano deliberato di procedere alla riscossione diretta dell'imposta in questione.

Al riguardo è opportuno sottolineare che l'art.10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dispone espressamente che *"Al fine di consentire la formazione di anagrafi dei contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti, con decreto del Ministro delle finanze viene previsto l'obbligo per il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari di organizzare..."* d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), *"... i relativi servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione"*.

Dal tenore della norma è quindi evidente che il contributo posto a carico del soggetto che provvede alla riscossione è funzionale alla predisposizione delle anagrafi dei contribuenti e delle conseguenti elaborazioni statistiche che dovranno essere effettuate dal consorzio ANCI-CNC, indipendentemente dal fatto che l'ICI non venga più riscossa dal concessionario della riscossione, ma vi provveda il comune in maniera diretta.

A conferma di tale tesi vi è anche l'evoluzione che ha interessato la norma in esame. Infatti, la precedente versione del comma 5 dell'art. 10 - modificato dall'art. 18, della legge 13 maggio 1999, n. 133, - prevedeva *"un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3"*.

Il legislatore, dunque, ha operato detta modificazione proprio tenendo conto del fatto che i concessionari non sono più i soli soggetti che possono provvedere alla riscossione dell'ICI. Infatti, con l'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni, nell'esercizio della propria

autonomia regolamentare, possono affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate; inoltre in materia di ICI, il successivo art. 59, comma 1, lettera n), dello stesso decreto legislativo dispone che il comune con proprio regolamento può razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

Da quanto esposto appare evidente che l'intervento del legislatore è stato esclusivamente finalizzato ad adeguare la norma in esame alle modifiche intervenute in materia di riscossione del tributo, mentre non ha in alcun modo eliminato l'obbligo di contribuire allo svolgimento delle attività di elaborazione dati a cui prima si è fatto cenno, che viene posto a carico di qualunque soggetto che provvede alla riscossione del tributo e quindi anche a carico del comune che proceda alla riscossione diretta dell'ICI.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO


Andrea MANZITTI

